

**NORME PER LA SICUREZZA URBANA,
PER LA LEGALITA' E LA SICUREZZA DEI TERRITORI**

CAPO I

Politiche integrate per la sicurezza urbana

Art. 1

(Oggetto e norme definitorie)

1. La presente legge disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali in materia di politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana, ai fini del benessere delle comunità di riferimento e dell'accrescimento del capitale sociale.
2. Ai fini della presente legge, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, all'eliminazione dei fattori di marginalità sociale e di esclusione, alla prevenzione della criminalità, in particolare di quella diffusa e di tipo predatorio, dei fenomeni antisociali e di inciviltà, per favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, i soggetti istituzionali di cui al comma 1, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi.

Art. 2

(Strumenti di politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana)

1. Nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia, concorrono alla promozione della sicurezza urbana i regolamenti di polizia urbana di cui all'articolo 3, nonché le linee generali di definizione delle politiche integrate di cui all'articolo 4 e i relativi accordi e patti sottoscritti tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 4, e tra lo Stato e gli enti locali ai sensi dell'articolo 5.

Art. 3

(Strumenti di competenza del comune per la promozione della sicurezza urbana – Regolamenti di polizia urbana)

1. I regolamenti adottati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in materia di polizia urbana, nel rispetto della legislazione statale e regionale, possono contenere

disposizioni sulla prevenzione di fenomeni di criticità sociale, suscettibili di determinare un'influenza negativa sulla sicurezza urbana, e sono diretti:

- a) ad assicurare l'uso e il mantenimento del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, la riqualificazione, la manutenzione dello spazio urbano ed il decoro urbano;
- b) a prevenire e rimuovere le condizioni ambientali e sociali che possono favorire l'insorgere di fenomeni dannosi per le popolazioni locali sotto il profilo igienico-sanitario, della vivibilità urbana e della convivenza civile.

Art. 4

(Accordi per l'attuazione delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana)

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, le linee generali delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno previo accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali interessati, con particolare riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
2. Ai fini dell'attuazione delle linee generali delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana di cui al comma 1, lo Stato e le Regioni possono concludere specifici accordi, previo parere della Conferenza regionale di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Le Regioni, anche sulla base degli accordi di cui al comma 2, orientano gli interventi di promozione della sicurezza urbana, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa e di tipo predatorio.
4. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presidi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al presente articolo.

Art. 5

(Patti per l'attuazione delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana)

1. Attraverso appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto delle linee generali definite in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e in coerenza con gli accordi di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente sottoscritti, sono individuati interventi per le politiche integrate di sicurezza urbana, in relazione alla

specificità dei contesti, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti al territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
 - a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado e di inciviltà;
 - b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di abusivismo, compresa l'occupazione di alloggi, dello smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché di fenomeni di accattonaggio invasivo che comportino turbativa del pubblico utilizzo degli spazi pubblici.
 - c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche attraverso la definizione di forme di consultazione interistituzionale finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane di particolare pregio artistico, storico o architettonico o interessate da consistenti flussi turistici, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

Art. 6

(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza urbana)

1. Nell'ambito degli accordi e dei patti di cui agli articoli 4 e 5 possono essere individuati specifici obiettivi connessi all'attuazione delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio e alla sua conseguente valorizzazione. Al raggiungimento dei suddetti obiettivi possono concorrere, in attuazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 7

(Monitoraggio dell'attuazione degli strumenti per l'attuazione delle politiche di sicurezza urbana)

1. E' istituita con compiti di verifica e monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui all'articolo 4, una Conferenza regionale copresieduta dal Prefetto del capoluogo di regione e dal Presidente della regione. Alla Conferenza prendono parte, in rappresentanza dello Stato, le Autorità provinciali di pubblica sicurezza operanti nella Regione e i responsabili regionali

delle forze di polizia. Sono altresì componenti di diritto della Conferenza i sindaci dei capoluoghi. Possono partecipare alle riunioni della Conferenza i sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, alla verifica periodica dello stato di attuazione dei patti di cui all'articolo 5, nonché degli altri strumenti per l'attuazione delle politiche integrate per la promozione della sicurezza urbana, si procede in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. In relazione ai risultati riscontrati, sono adottate le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei predetti strumenti.

Art. 8

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nell'ambito degli interventi di promozione della sicurezza urbana, il sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti finalizzate all'attuazione di interventi di riqualificazione territoriale, alla rimozione o alla riduzione di fattori ambientali o sociali di grave incuria o degrado, anche legati a fenomeni di aggregazione notturna e di turbativa del riposo dei residenti, nonché alla prevenzione situazionale e precoce in aree a rischio, connotate da fenomeni di illegalità diffusa cui sono connessi particolari livelli di allarme sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi di manutenzione del territorio connessi a situazioni di grave incuria o degrado del patrimonio pubblico e privato ovvero di offesa al decoro urbano o di pregiudizio al diritto alla tranquillità e al riposo dei residenti."
 - b) all'articolo 54:
 - 1) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 a tutela della sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che, per la loro natura o il loro contesto, favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, legati anche al consumo eccessivo di alcool, nonché comportamenti che, per le modalità con cui si manifestano, offendono la pubblica decenza.";
 - 2) al comma 6 le parole: "o per motivi di sicurezza urbana" sono soppresse.

CAPO II

Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, nonché per l'ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche

Art. 9¹

(Aumento delle pene per i reati di furto in abitazione, di furto con strappo e rapina)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "da tre a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.032.";
 - b) al terzo comma le parole: "da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549";
 - c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con le aggravanti di cui all'articolo 625, comma 1, numeri 2, 3, 5, 8-bis, 8-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."
2. All'articolo 625, comma 1, del codice penale le parole: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032" sono sostituite dalle seguenti: "La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032".
3. All'articolo 628, primo comma, del codice penale le parole: "con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065".

Art. 10

(Misure a tutela della sicurezza di particolari luoghi)

1. Allo scopo di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico e per le altre finalità di tutela di cui all'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, definisce, sulla base delle direttive del Ministro dell'interno, le aree urbane nelle quali è possibile lo svolgimento

¹ N.B. Disposizioni simili sono contenute anche nell'A.C. 2798 ed abb. Recante "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena".

di pubbliche manifestazioni che coinvolgono un numero elevato di partecipanti. A tali fini si tiene conto delle aree urbane per le quali, in considerazione dell'ubicazione di sedi istituzionali, di luoghi di culto o di altri obiettivi critici, ricorrono giustificati motivi di tutela dell'ordine pubblico o degli altri beni giuridici indicati nel citato articolo 159, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Art. 11

(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte lesive del decoro urbano o della libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, connesse all'abuso di bevande alcoliche o all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, all'attività di accattonaggio invasivo o di commercio abusivo ovvero alla violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 12, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto ed è effettuato il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
2. Per le medesime finalità di tutela, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane di particolare pregio artistico, storico o architettonico o interessate da consistenti flussi turistici, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 1.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento, sono devoluti al medesimo ente territoriale, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Art. 12

(Divieto di accesso)

1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore, individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio.
2. Nei casi di reiterazione dei fatti di cui all'articolo 11, comma 1, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad uno o più delle aree di cui all'articolo 11, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, le modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora i fatti indicati al comma 2 risultino commessi da soggetto condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenni, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
4. Il contravventore al divieto di cui al comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
5. Nel caso di fermo o di arresto in flagranza per reato contro la persona o il patrimonio commesso nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 11, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti alla convalida del fermo o dell'arresto possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai medesimi luoghi. In ogni caso la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al divieto di accedere ai luoghi o nelle aree di cui all'articolo 11.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 11, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed i Corpi e servizi di polizia municipale.

Art. 13

(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi)

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9

ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore può altresì disporre, nei confronti dei soggetti già condannati per i reati ivi previsti, una o più delle misure di cui all'articolo 75-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con le modalità e la durata massima ivi previste.
4. I divieti di cui al comma 1 ed i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
5. La violazione dei divieti e dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro ed è consentito l'arresto in flagranza di reato.
6. In caso di fermo o di arresto in flagranza per uno dei reati menzionati al comma 1, i provvedimenti di rimessione in libertà conseguenti a convalida del fermo o dell'arresto possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai locali indicati al medesimo comma 1. In ogni caso la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata al divieto di accedere ai locali di cui al comma 1.

Art. 14

(Potenziamento delle attività di contrasto ai delitti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 16, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla individuazione del Servizio, quale struttura specializzata di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, competente allo svolgimento delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.”.

Art. 15

(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: "sulla base di elementi di fatto", sono inserite le seguenti: ", comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,";
 - b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale."

Art. 16

(Impiego degli addetti al controllo nei locali di pubblico spettacolo anche negli stabilimenti di balneazione)

1. All'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo le parole: "è autorizzato l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi," sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelle analoghe svolte presso gli stabilimenti balneari."

Art. 17

(Modifiche all'articolo 639 del codice penale)

1. All'articolo 639 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: "da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da due mesi a un anno o della multa da 600 a 2.000 euro", e le parole "da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti : "da sei mesi a due anni e della multa da 2.000 a 6.000 euro";
 - b) al comma 3 le parole: "da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a quattro anni e della multa fino a 20.000 euro";
 - c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente : "4-bis. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice dispone l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna."

Art. 18

(Esercizio invasivo dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente: "Art. 669-bis - *Esercizio invasivo dell'accattonaggio*. Chiunque esercita l'accattonaggio con modalità ripugnanti o vessatorie, anche simulando deformità o malattie ovvero attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000."

Art. 19

(Competenza del giudice di pace)

1. Per i reati consumati o tentati previsti dagli articoli 12 e 18 della presente legge è competente il giudice di pace.

Art. 20

(Disposizioni in materia di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000, chiunque, in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico:
 - a) fa uso di caschi protettivi ovvero di ogni altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il suo riconoscimento, salvo il caso di manifestazioni di carattere sportivo o storico-culturale che tale uso comportino;
 - b) lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone o l'integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, scudi, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere.
2. La pena di cui al comma 1 è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone ovvero se il fatto è commesso da persona già condannata per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero della stessa natura di quelli per cui si procede.
3. Nei casi di cui al comma 1, nonché per i reati commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, quando non è possibile procedere

immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio, ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale.
5. L'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è soppresso.

Art. 21

(Codice identificativo di reparto degli operatori in servizio di ordine pubblico)

1. Gli operatori delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impegnati in servizio di ordine pubblico, devono esporre un codice finalizzato a consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico in relazione al reparto di appartenenza.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono determinati i criteri generali concernenti l'obbligo di utilizzo e le modalità d'uso del codice di cui al comma 1, prevedendo specificamente che l'attribuzione del suddetto codice identificativo di reparto avvenga secondo criteri di rotazione per ciascun servizio.
3. E' vietato al personale in servizio di ordine pubblico l'uso di caschi e uniformi assegnati ad operatori di altro reparto, secondo quanto determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 5.000, nonché la sanzione disciplinare prevista dall'ordinamento di appartenenza.

Art. 22

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.